

SEDUTA DEL 02 OTTOBRE 2024



CODICE ENTE 10597

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 150

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 – RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 145-2024.

Nell'anno duemilaventiquattro, il giorno due del mese di Ottobre, convocata per le ore 14:30, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Presidente FASOLI RICCARDO

Sono presenti i signori Assessori:

FASOLI RICCARDO	Sindaco	Presente
TAGLIAFERRI ANDREA	Vice Sindaco	Presente
NESSI SILVIA	Assessore	Presente
ZUCCHI GUIDO	Assessore	Assente
PACHERA DORIANA	Assessore	Presente
GATTI SERGIO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario comunale Dottor GIULIA VETRANO. , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco RICCARDO FASOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno.

N.150 Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 – RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 145-2024.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 – RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 145-2024. illustrata dal Presidente.

Preso atto del parere espresso ai sensi dell'art 49 e dell'art 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del Regolamento comunale sui controlli interni, in ordine :

- alla regolarita' tecnica
- alla regolarita contabile

Delibera

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, nel testo allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

2. Di comunicare la presente deliberazione al Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto che il presente punto e' stato deliberato ai voti unanimi, espressi per alzata di mano, con specifica e separata votazione .

Richiamata la propria deliberazione n. 145 del 18.09.2024 avente per oggetto “Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2025”.

Rilevato che nella stessa, per mero errore materiale, risulta non presente parte della tabella redatta;

Ritenuto di rettificare in parola e sostituirla con la presente;

Visto l'art. 4, D.lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente del quale “ (...) i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio,

un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...”;

vista:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 19/12/2018 con la quale veniva disposto di istituire dall'anno 2019 l'Imposta di Soggiorno nel Comune di Mandello del Lario a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2021 con la quale si è provveduto adeguare il regolamento per l'imposta di soggiorno all'art. 180 del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 approvandone il nuovo testo;

richiamato l'art. 4, c. 7, D.L. 24 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, secondo il quale “(...) A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...)”;

ritenuto opportuno rimodulare, in coerenza sia con il già menzionato art. 4, c. 7, D.L. 24 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017 e sia con l'art. 3, L. 212/2000, la misura tariffaria;

richiamato l'art. 13, cc. da 15 a 15-quater, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, secondo il quale:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, nonché' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”;

visto l'art. 1 comma 492 della Legge n. 213/2023;

vista la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

visto il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., e in particolare l'art. 48, in merito al profilo della competenza a deliberare;

visto il D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

visto lo Statuto del Comune;

visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, D.lgs. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intende interamente riportata di rettificare e sostituire la deliberazione di Giunta n. 145 del 18.09.2024 in quanto priva di parte della tabella per mero errore materiale, adottando il presente atto che dispone quanto segue;

2) di richiamare e approvare, ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto della presente deliberazione, come espresse in narrativa, quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

3) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla TABELLA A), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore:

TABELLA A

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (art. 18 L.R. 27/2015): ALBERGHI O HOTEL, RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE, ALBERGHI DIFFUSI, CONDHOTEL	
Stelle	Tariffa (a persona a pernottamento)
5 stelle	Euro 4
4 stelle	Euro 3
3 stelle	Euro 2
2 stelle	Euro 2
1 stella	Euro 2

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE (art. 18 L.R. 27/2015)	
Tipologia	Tariffa (a persona a pernottamento)
Case per ferie	Euro 0
Ostelli per la gioventù	Euro 0,5
Foresterie lombarde (compresi ex Affittacamere)	Euro 2
Locande	Euro 2
Case e appartamenti per vacanze	Euro 2
Bed & breakfast	Euro 2

Rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi		Euro 0
Aziende ricettive all'aria aperta:(villaggi turistici-campeggi) (aree di sosta)	villaggi turistici - campeggi	Euro 0,5
	aree di sosta	Euro 0

ATTIVITA' AGRITURISTICHE (L.R. 31/2008 - Titolo X)	
Tipologia	Tariffa (a persona a pernottamento)
Attività agrituristiche	Euro 2

LOCAZIONI BREVI (art. 4 D.L. 50/2017 conv. in L. 96/2017)	
Tipologia	Tariffa (a persona a pernottamento)
Immobili concessi in locazione breve	Euro 2

- 4) di dare atto che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2025;
- 5) di trasmettere copia del presente atto, per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, D.lgs. 360/1998;
- 6) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, c. 15-*quater*, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, inserito dall'art. 15-*bis*, c. 1, lett. *b*), D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019: “(...) *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno (...) hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale (...)*”;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
RICCARDO FASOLI

Il Segretario comunale
GIULIA VETRANO



Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

STR. 5
Proposta n° 229/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO
2025 – RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 145-2024.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Mandello del Lario, li 01-10-2024

II RESPONSABILE DI STRUTTURA
BERTAGLIA ANNAROSA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate



Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

STR. 5
Proposta n° 229/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 – RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 145-2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Mandello del Lario, li 02-10-2024

II RESPONSABILE DI STRUTTURA

Dott. Vitali Enrico

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate



Deliberazione di Giunta comunale n 150/2024

STRUTTURA V - SERVIZI TRIBUTARI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 – RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 145-2024.

Il sottoscritto certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 04-10-2024 per giorni quindici consecutivi.

Si certifica altresì che l'atto di GIUNTA n. 150 del 02-10-2024, diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000:

In data 02-10-2024, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

In data 02-10-2024, è dichiarato immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Mandello del Lario, li 04-10-2024

II SEGRETARIO GENERALE
GIULIA VETRANO